

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1231-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE GEROSA)

Comunicata alla Presidenza il 3 febbraio 1989

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare polacca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmato a Roma il 21 giugno 1985

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri**

**di concerto col Ministro delle Finanze**

**col Ministro dei Trasporti**

**col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

**col Ministro del Commercio con l'Estero**

**e col Ministro della Marina Mercantile**

*(V. Stampato Camera n. 2055)*

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 luglio 1988*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 22 luglio 1988*

ONOREVOLI SENATORI. - La *ratio* e lo scopo dell'accordo di cui si propone la ratifica è l'interesse da parte italiana di stipulare atti internazionali che eliminino - a favore dei nostri operatori internazionali - l'ostacolo all'ampliamento dei commerci rappresentato da una doppia imposizione internazionale, che crea vasti problemi e disagi. E ciò soprattutto con paesi il cui sistema economico è fondamentalmente diverso e il sistema di tassazione assai differente da quello italiano, come è il caso del regime polacco.

Questo accordo è stato firmato il 21 giugno 1985 a Roma: dopo un lungo periodo di incertezze nei rapporti, esso pone finalmente le basi per una collaborazione intensa sia nel campo economico sia in quello fiscale e delle agevolazioni e semplificazioni in materia.

L'accordo regola il potere d'imposizione degli Stati in modo da ripartire il prelievo fiscale tra lo Stato di produzione dei redditi e quello di residenza dei beneficiari.

Le soluzioni adottate si discostano a volte dai modelli proposti dalla Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), ma sono studiate tenendo conto delle necessità negoziali delle due parti e della diversità profonda dei due sistemi economici e sono da ritenere per lo più soddisfacenti.

Sugli utili delle imprese si prevede, all'articolo 7, che essi siano tassati esclusivamente

nel paese dell'impresa che li ha realizzati, ameno che siano stati conseguiti con l'ausilio determinante di una stabile organizzazione nell'altro paese. Sono dettati poi i criteri di definizione per stabilire che cosa si intende per «stabilire organizzazione».

Dividendi, interessi e canoni vengono liquidati secondo la prassi internazionale consolidata nello Stato contraente in cui è residente il beneficiario.

È altresì importante rilevare che per i tributi sul lavoro subordinato si è stabilito, all'articolo 15, che un soggetto debba passare 183 giorni nel corso di un anno in uno degli Stati contraenti prima di poter essere soggetto a imposizione fiscale.

Inoltre, un professore o ricercatore che operi nell'altro Stato contraente è esentato per due anni dal pagamento delle tasse sugli emolumenti percepiti, a condizione però che la sua attività sia di contenuto prevalentemente pubblico e non di natura privata.

Si raccomanda perciò una sollecita e pronta ratifica dell'accordo, tanto che le regole in esso stabilite si applicano alla tassazione di redditi ottenuti a partire dal 1° giugno 1984, laddove, fino adesso, per questi rapporti si è registrata una situazione di vuoto legislativo.

GEROSA, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAZZOLA)

17 gennaio 1989

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

---

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: AZZARÀ)

18 gennaio 1989

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare polacca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmato a Roma il 21 giugno 1985.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 dell'accordo stesso.

## Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.